



COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

<i>Organo deliber.</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>oggetto</i>
Consiglio	26	02.05.1997	Approvazione Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Consiglio	38	30.06.1997	O.l. n. 822 del 26.5.1997 per la deliberazione C.C. n. 26 -
Consiglio	75	29.12.1999	Modifica regolamento di polizia mortuaria art. 44-63-73,
Consiglio	24	21.05.2001	Approvazione modifiche al regolamento di polizia mortuaria – art. 36 e 63
Consiglio	10	05.06.2003	Modifica articolo 85
Consiglio	11	10.03.2005	Modifica articolo 63 comma 6
Consiglio	52	29.12.2005	Modifica articolo 63 comma 2.

INDICE

Articolo	Oggetto
Capo I	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
Capo II	Periodo di osservazione dei cadaveri
Capo III	Trasporto dei cadaveri
Capo IV	Riscontro diagnostico
Capo V	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
Capo VI	Autopsia
Capo VII	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
Capo VIII	Polizia del cimitero
Capo IX	Costruzione dei Cimiteri, Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali.
Capo X	Composizione del cimitero
Capo XI	Camera mortuaria
Capo XII	Ossari individuali
Capo XIII	Ossario comune
Capo XIV	Inumazione
Capo XV	Tumulazione
Capo XVI	Cremazione
Capo XVII	Esumazione ed estumulazione
Capo XVIII	Sepolture private nei cimiteri
Capo XIX	Soppressione dei cimiteri
Capo XX	Reparti speciali entro i cimiteri

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedale, e di qualunque altra collettività, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile, del luogo di decesso, ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'istituto Centrale di Statistica.

3. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.

4. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici a norma dell'art. 103, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

6. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

9. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

10. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è compreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.

11. Presso l'ufficio igiene pubblica dell'unità sanitaria locale è tenuto aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

12. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del DPR 285/90.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del Capo II, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti

eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva

compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero, presso ospedali, presso istituti sanitari ovvero in particolare edificio corrispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici all'interno del territorio di competenza dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

2. L'Unità Sanitaria Locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel Territorio di ciascuna Unità Sanitaria le celle frigorifere debbono essere non meno di cinque.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

1. Il trasporto delle salme dei cadaveri al cimitero è a pagamento secondo le tariffe stabilite.
2. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune.
2. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. Il trasporto di cadaveri si esegue unicamente a mezzo di carro funebre avente requisiti di cui all'art. 20 del DPR 285/90, nelle forme consentite e riportate dall'art. 5 comma 5.3 della circolare 24 giugno 1993 n. 24, del Ministero della Sanità.

Art. 20

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri.
2. I cortei funebri debbono di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni

religiose. Il tragitto è di regola il seguente: Chiesa, Piazza Sen. Patrini, Via Conti, Via S. Rocco, Via Madonna del Pozzo, Via Cavour, Via Risorgimento.

3. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 21

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il contributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 23

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 22 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 secondo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 285/90.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 22.

Art. 25

1. I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 26

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino ovvero per l'estradizione dal Paese dirette verso atati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del DPR 285/90.

Art. 27

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso, verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 28

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 29

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 25 del presente regolamento e agli articoli 28 e 29 del DPR 285/90, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 19 e 23 del presente regolamento.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 30

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 31

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 32

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 10.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 33

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

CAPO VI AUTOPSIE

Art. 34

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del Capo I. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 35

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Art. 36

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione;

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Il sindaco potrà acconsentire la sepoltura nel cimitero comunale:

A) di cadaveri aventi in vita residenza legale in altri comuni o nati nel comune di Offanengo o persone nate a Crema o altrove da genitori iscritti nell'anagrafe di Offanengo e quindi con atto di nascita trascritto nella parte II s.a.;

B) di cadaveri e resti mortali aventi familiari residenti nel Comune di Offanengo, parenti in I° grado o II° in linea retta e collaterale oppure il coniuge. In caso di trasferimento di resti mortali da altro Cimitero, la scelta del loculo dovrà pervenire in base alla situazione reale dei loculi occupati e dei decessi avvenuti alla data del 30° giorno ore 24,00 successivo alla domanda di trasferimento. Farà fede la data del protocollo del Comune.

C) di cittadini benemeriti nella comunità;

Art. 37

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.

2. Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 38

1. Il cimitero deve avere un servizio di custodia.

2. Un dipendente dell'Ufficio Anagrafe, è responsabile e coordinatore del servizio funebre e di custodia.

CAPO VIII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 39

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

2. Eventuali modifiche d'orario saranno rese pubbliche in modo adeguato.

Art. 40

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

Art. 41

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata e tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 42

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero e in particolare nelle cappelle.

Art. 43

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le interperie, venissero a cedere, quanto non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 44

I vasi di fiori, piante ed ornamenti all'interno delle cappelle devono permettere l'accesso alle lapidi.

Art. 45

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 46

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che, a giudizio del custode, viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme al cimitero.

Art. 47

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

2. Nella realizzazione delle lapidi devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- è necessario utilizzare un marmo di colore chiaro;
- è consentito scrivere il nome, il cognome, l'età, la data di nascita, la data di morte e la condizione della defunta;
- è consentito applicare una fotografia del defunto, un porta vaso di fiori e la luce votiva;
- è consentito realizzare un bassorilievo con motivi ispirati al sacro ricavato nello stesso marmo o in bronzo.

3. Le iscrizioni sulle lapidi devono essere previamente comunicate al responsabile del servizio di custodia.

L'Amministrazione comunale ha un periodo di 15 giorni, dalla data della presentazione, per manifestare il proprio diniego.

4. Vengono rimosse le epigrafi diverse da quelle autorizzate o abusivamente introdotte.

Art. 48

1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni.

Art. 49

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO IX COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 50

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 51

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 52

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale redazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 53

1. I cimiteri devono essere isolati dell'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ambito dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dei centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 54

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 55

1. Nell'area di cui all'art. 54 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione, di cui all'articolo precedente.

Art. 56

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 57

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 58

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 59

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO X COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Art. 60

1. Ogni cimitero si compone di:

- a) camera mortuaria;
- b) fosse comuni;
- c) tombe di famiglia;
- d) tombe o loculi individuali;
- e) tombe monumentali;
- f) ossari individuali e comuni per resti mortali;
- g) un colombaro o nicchia per accogliere le urna con le ceneri dei privati e un cinerario comune.

Art. 61

1. La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo XI CAMERA MORTUARIA

Art. 62

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

2. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria.

Capo XII OSSARI INDIVIDUALI

Art. 63

1. le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, potranno essere collocate in speciali cellette ossari individuale, su richiesta dei parenti.
2. il diritto di concessione per le nicchie e cellette ossari è di anni 30m senza possibilità di rinnovo.
3. per gli ossari lasciati liberi dai concessionari per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso.
4. l'assegnazione dell'ossario avviene a scelta dei concessionari, a partire dal settore B, fino a completamento dello stesso, per poi proseguire nel settore C.

5. il diritto di concessione è previsto in tutti i casi di cui all'art. 36. La concessione è subordinata alla presenza di ceneri provenienti da cremazione mentre è consentito il preacquisto degli ossarietti per resti mortali provenienti da estumulazione di salma.
6. è consentito riunire i resti di più salme estumulate contemporaneamente, in una unica cassetta, nel rispetto degli art. 85 e 86. E' altresì consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, all'atto della tumulazione di una salma. E' consentita altresì la collocazione di cassette di resti nel tumulo già occupato dalla salma in precedenza, purchè vi sia spazio necessario e che sulle cassette siano riportate le generalità e la data di morte delle persone decedute. E' consentita la riapertura successiva del loculo per le operazioni di cui al precedente punto, purchè non venga spostato il feretro già depositato in precedenza. Il deposito delle cassette deve essere effettuato entro 12 mesi a decorrere dal giorno della tumulazione della salma
7. in caso di ristrutturazione, i concessionari di ossari acquistati in precedenza, sia occupati che non occupati, hanno la facoltà di scelta nel nuovo settore, nel rispetto del punto 4 del presente articolo.

Capo XIII OSSARIO COMUNE

Art. 64

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XIV INUMAZIONE

Art. 65

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 66

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 67

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 68

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 69

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.

Art. 70

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 71

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di un altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità'.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chioschi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV TUMULAZIONE

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi / metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti posti sulle lapidi dei loculi o degli ossari non possono sporgere oltre i 15 cm.

Art. 73

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

4. Per i loculi che vengono lasciati liberi per qualsiasi motivo prima della scadenza è dovuto un rimborso della tariffa pagata nelle seguenti percentuali:

- . da 0 a 2 anni 80%;
- . da 2 a 4 anni 60%;
- . da 4 a 6 anni 50%;
- . da 6 a 8 anni 30%;
- . da 8 a 10 anni 20%;
- . oltre i 10 anni 10%.

Dopo il ventesimo anno non è dovuto alcun rimborso.

5. I loculi lasciati liberi prima della scadenza, saranno di nuovo messi a disposizione per i decessi che avverranno a partire dal 30° giorno successivo all'estumulazione. Il prezzo viene stabilito nel rispetto della tariffa vigente. E' comunque garantito il diritto di scelta sui nuovi loculi, alle condizioni in vigore.

Art. 74

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita o di morte del defunto. 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 75

1. Le tasse e le modalità di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate, per la prima istituzione dal Consiglio Comunale e aggiornate, successivamente, dalla Giunta Comunale.

Art. 76

3. Le spese di manutenzione delle nicchie o loculi sono, in solido, a carico del concessionario.

Capo XVI CREMAZIONE

Art. 77

1. I crematori devono essere costruiti entro il perimetro dell'area cimiteriale e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 78

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 79

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
5. Qualora nel cimitero non sia stato ancora realizzato un edificio a raccogliere le urne, possono essere utilizzati gli ossarietti come nicchie cinerarie.

Art. 80

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 81

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 82

1. Le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e del responsabile del servizio di custodia.

Art. 83

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 84

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della legge 5.02.1997 n. 22.

Art. 85

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, a richiesta e a spese degli interessati, all'atto delle domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura in apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si può procedere alla richiesta di estumulazione prima che siano trascorsi tre anni dalla data della precedente estumulazione.

6. Per le richieste di anticipo dell'estumulazione che comunque non potranno avvenire prima del 35° anno dalla tumulazione, le spese sono a carico del richiedente,

Art. 86

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 87

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 88

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni.

Capo XVIII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 89

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 90

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani cimiteriali.

Art. 91

1. Le concessioni previste dall'art. 89 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Il rinnovo dovrà essere richiesto mediante domanda scritta da presentarsi al responsabile del servizio di custodia entro il termine di gg. 90 dalla scadenza della concessione.
3. In mancanza di tale domanda la concessione dovrà considerarsi estinta.
4. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
5. Nei casi di irreperibilità degli interessati il comune dovrà pubblicare all'albo pretorio e cimiteriale l'avviso di scadenza della concessione.
6. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 92

1. Le concessioni, a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 possono essere revocate, quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nel capo successivo.

Art. 93

1. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
2. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 94

1. Le tombe di famiglia o monumenti possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) alle persone dei concessionari e a quelle delle loro famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- I) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle;
- III) il coniuge;
- IV) gli affini in linea retta in primo grado.

Le donne e gli uomini passati a matrimonio conservano per se soli il diritto di sepoltura nella tomba della famiglia paterna, e non possono trasmetterlo al proprio coniuge, ai discendenti ed affini.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

5. Può, inoltre, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, a seguito di apposita dichiarazione fatta dal concessionario nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

6. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma eguale alla tassa massima di concessione stabilita per le celle individuali.

7. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 95

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. precedente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della commissione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corripettivo fissato nel tariffario.

3. Trascorso il termine di almeno di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

Art. 96

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 97

1. Le tombe di famiglia e quelle monumentali, sia a tempo determinato che di durata eccedente i 99 anni, non possono essere oggetto di rapporti giuridici tra privati, pertanto non possono essere trasferite, trasferite, cedute o compravendute.

2. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o qualche

Famiglia a posti di perpetuità oppure di rinuncia a concessioni a tempo determinato prima della scadenza del termine, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 98

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;

b) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

4. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa

Diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile d'ufficio.

Art. 99

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune

CAPO XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 100

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 101

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 102

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante

secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 103

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XX REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 104

1. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
